

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN)

stipulato tra la

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori,
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo, «**SSIC**»

da una parte e il

Sindacato UNIA (ex SEI, Sindacato Edilizia & Industria,
Weltpoststrasse 20, 3000 Berna 15, «**UNIA**»

e il

Sindacato SYNA, Römerstrasse 7, 4601 Olten, «**SYNA**»

dall'altra

Valido dal 1.4.2025

Preambolo

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, il Sindacato Edilizia & Industria e il Sindacato SYNA,
nell'intento di

- *tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata,*
- *offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato finanziariamente sostenibile*

stipulano, basandosi sull'accordo di principio del 25 marzo 2002, il seguente contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN):

1. Campo di applicazione

Art.1 Dal profilo geografico

- 1 Il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) si applica sull'intero territorio della Confederazione elvetica.
- 2 [abrogato]¹
- 3 Ne sono escluse, fatto salvo l'articolo 4 capoverso 2, le imprese con sede nel Canton Vallese, fintantoché i loro dipendenti otterranno dal contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori edili nel Canton Vallese (RETABAT, 2002–2010) prestazioni equivalenti in rapporto al presente contratto, riguardo al pensionamento anticipato, a condizioni uguali o meno rigorose.

Art.2 Dal profilo aziendale

- 1 Il CCL PEAN si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:

¹ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

- a) edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
- b) lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture²
- c) [abrogato]³
- d) lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
- e) aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sotto soffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
- f) aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
- g) aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
- h) aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
- i) imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria; sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia.⁴

2 Sono escluse

- a) le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
- b) le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo

² Convenzione addizionale X al CCL PEAN del 31.03.2017, in vigore dall'1.1.2018

³ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁴ Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015

- c) le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
 - d) le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
 - e) [abrogato]⁵
 - f) le imprese e parti di imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria e che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all'articolo 3 capoverso 1 let. f o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.⁶
- 3 Le imprese sottoposte al campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), ma non al campo di applicazione aziendale del CCL PEAN e le imprese che sottostavano al campo di applicazione di una versione precedente del presente CCL⁷ possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all'articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall'entrata in vigore del presente contratto o dall'inizio dell'attività aziendale siano pagati retroattivamente. L'adesione deve avere una durata minima di cinque anni.

Art.3 Dal profilo personale

- 1 Il CCL PEAN vale per i lavoratori elencati di seguito (indipendentemente dalla loro retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti in cantieri e ditte ausiliarie delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 2. Ciò vale in particolare per
- a) capi muratori e capi fabbrica
 - b) capi squadra
 - c) professionisti quali muratori, carpentieri, costruttori stradali, selciatori
 - d) lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali)
 - e) specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parte d'impresa giusta l'articolo 2 capoverso 1 o 3 CCL PEAN⁸

⁵ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁶ Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015

⁷ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁸ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

f) guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia.

Sono esclusi

a) i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

b) i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

c) i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.⁹

2 I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro applica il CCL PEAN a tutti i lavoratori di cui al capoverso 1 del presente articolo.¹⁰

3 Il CCL PEAN non si applica ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, né al personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti ai sensi del presente capoverso gli assistenti di cantiere e, inter alia, i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale giusta il capoverso 1 del presente articolo nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre. Il Consiglio di fondazione può emanare direttive più precise.¹¹

Art.4 Soluzioni speciali a livello aziendale e regionale

1 Il presente contratto non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraits professionnelles de l'Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), fintantoché detta cassa pensioni

⁹ Complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015

¹⁰ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

¹¹ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

prevede prestazioni equivalenti a quelle contemplate nel CCL PEAN, a condizioni uguali o meno rigorose.

- 2 La soluzione speciale di cui al capoverso 1 e il RETABAT del Canton Vallese (articolo 1 capoverso 3) devono essere adeguati il più presto possibile ai requisiti minimi del presente contratto. La decisione relativa all'integrazione tecnica delle due soluzioni nel presente modello valido per l'insieme del territorio elvetico verrà presa in un secondo tempo. Nel frattempo la Fondazione FAR è tenuta a stipulare, con i rappresentanti delle soluzioni speciali, contratti di cooperazione concernenti l'equilibrio finanziario tra le casse e la parità di trattamento dei lavoratori al momento del passaggio al nuovo sistema.
- 3 Le imprese con casse pensioni proprie che prevedono già il pensionamento anticipato – e offrono ai lavoratori prestazioni equivalenti o migliori – sono assoggettate al CCL PEAN, ma possono continuare a gestire autonomamente i propri istituti di previdenza. Il pagamento dei contributi e delle prestazioni avviene tuttavia tramite la Fondazione per il pensionamento anticipato. Il regolamento della Fondazione disciplina i dettagli.

Art.5 Dichiarazione di obbligatorietà generale

Subito dopo aver stipulato il CCL PEAN, le parti contraenti inoltrano la domanda per la dichiarazione di obbligatorietà generale. Esse si adoperano energicamente affinché tale dichiarazione sia rilasciata il più presto possibile.

2. Pace del lavoro

Art.6 Pace del lavoro

Le parti contraenti s'impegnano per sé, le proprie sezioni e i propri soci a salvaguardare la pace del lavoro per tutta la durata del CCL PEAN e si astengono in particolare da qualsiasi azione collettiva volta a turbare il lavoro per far valere rivendicazioni in relazione al pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale.

3. Finanziamento

Art.7 Provenienza dei fondi

- 1 In linea di principio i fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dal reddito del patrimonio della Fondazione.
- 2 Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Oltre alla costituzione di riserve adeguate, i contributi devono servire esclusivamente a finanziare le rendite transitorie concesse nei corrispondenti periodi e le prestazioni per i probabili casi di rigore.
- 3 Il regolamento della Fondazione disciplina il controlling e le procedure per garantire il fabbisogno finanziario.

Art.8 Contributi

- 1 Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5 % del salario determinante¹². A titolo di contributo al risanamento viene prelevato un importo aggiuntivo pari allo 0,5 % fino al 31.12.2019 (totale 2,0 %) e allo 0,75 % dal 01.01.2020 (totale 2,25 %) del salario determinante di ogni lavoratore assoggettato¹³. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
- 2 Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 6 % del salario determinante.¹⁴
- 3 Per i lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) (in virtù dell'articolo 8 capoverso 6 CNM) non devono essere versati contributi né dal datore di lavoro né dal lavoratore stesso.
- 4 Per salario determinante si intende il salario assoggettato all'obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF.

Art.9 Modalità di prelievo

- 1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori.

¹² Convenzione addizionale IX al CCL PEAN del 8.12.2015, in vigore dall'1.7.2016

¹³ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall'1.4.2019

¹⁴ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

- 2 Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre.
- 3 Per le inadempienze la Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5 % a partire dalla scadenza della fattura.
- 4 Il regolamento della Fondazione disciplina gli ulteriori dettagli delle modalità di prelievo.

Art.10 Controlling

Per assicurare un'evoluzione finanziaria adeguata si applicano le seguenti regole di base del controlling:

- a) si devono allestire e tenere statistiche precise sulle categorie dei collaboratori dal 50° anno d'età, con particolare riguardo ai fattori invalidità e mortalità
- b) il flusso finanziario deve essere controllato in modo permanente e sistematico, e le misure che si impongono devono essere inoltrate alle associazioni fondatrici, rispettivamente alle parti contraenti il CCL PEAN
- c) il controlling, seguito e sorvegliato da periti esterni designati dal Consiglio di fondazione, deve fornire le basi necessarie affinché la Fondazione possa, al più tardi a fine giugno dell'anno precedente, prendere decisioni in merito al piano delle prestazioni (per esempio all'ammontare delle prestazioni e alla data di introduzione) e comunicarle.

Art.11 Modifiche dell'obbligo di contribuzione e/o dell'obbligo di prestazione

- 1 Se i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti, in sede previsionale, a finanziare le prestazioni, le parti contraenti il CCL PEAN avviano trattative sulle misure da adottare, ossia
 - a) rallentamento dell'introduzione
 - b) riduzione delle prestazioni
 - c) riscossione di contributi più elevati. I contributi dei datori di lavoro, tuttavia, non possono essere aumentati prima del 2011.
 - d) non è consentito aumentare i contributi sopra il livello del 7 % in totale, tranne se l'aumento è preso integralmente a carico dai datori di lavoro

(con l'approvazione della SSIC) o dai lavoratori (con l'approvazione di Unia, Syna e Quadri dell'Edilizia Svizzera).¹⁵

- 2 Se sono necessarie misure improrogabili per garantire la disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di fondazione può rimandare l'introduzione dell'età di pensionamento più bassa o ridurre le prestazioni. In tal caso informa immediatamente le parti contraenti.
- 3 Le modifiche entrano in vigore al più presto 6 mesi dopo la decisione delle parti contraenti.

Art. 11^{bis} **Meccanismo di risanamento futuro**¹⁶

- 1 Se le misure di risanamento supplementari adottate mediante la Convenzione addizionale del 5 novembre 2024 non fossero sufficienti e se il grado di copertura effettivo riveduto della Fondazione dovesse discostarsi del 20 % o più dalle previsioni relative all'evoluzione del grado di copertura, formulate il 30 ottobre 2024 dagli esperti in materia attuariale¹⁷, sono prese in considerazione esclusivamente le ulteriori misure seguenti:
 - a) riduzione delle prestazioni (ammontare della rendita o durata della prestazione) e/o
 - b) aumento del contributo dei lavoratori, indipendentemente dalle trattative salariali.
- 2 Dopo la determinazione del grado di copertura da parte dell'organo di revisione, i lavoratori hanno 60 giorni di tempo per prendere decisioni sulle misure di risanamento, la cui portata dev'essere tale da
 - raggiungere entro tre anni il valore minimo della previsione originaria meno il 20 % e
 - raggiungere al massimo entro 10 anni un grado di copertura del 110 %.Se gli esperti in materia attuariale considerano sufficienti queste misure, le parti contraenti si impegnano a chiederne il conferimento dell'obbligatorietà generale.

¹⁵ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019

¹⁶ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall' 1.4.2025

¹⁷ Integrazione dello studio attuariale al 31 dicembre 2023 della Pittet Associates AG con ulteriori modelli di proiezione (Fondazione FAR) al 30 ottobre 2024 relativi alle misure di risanamento previste a partire dal 1° aprile 2025 o dal 1° luglio 2025.

- 3 In assenza di una decisione da parte dei lavoratori o se gli esperti in materia attuariale considerano tale decisione insufficiente al raggiungimento di quanto prescritto, per perseguire gli obiettivi summenzionati il Consiglio di fondazione è obbligato a definire ulteriori misure relative alle prestazioni e i lavoratori devono impegnarsi sostenere tali misure. Le parti adottano queste misure e richiedono il conferimento dell'obbligatorietà generale.
- 4 Se l'andamento dei mercati finanziari fa sì che alla fine dell'anno civile il grado di copertura diminuisca di oltre 10 punti percentuali unicamente per motivi di investimento, la presente disposizione non si applica alla parte eccedente il limite del 10 %. La presente disposizione copre quindi al massimo il 10 % del grado di copertura annuo conseguente all'andamento negativo dei mercati finanziari.

4. Prestazioni

Art.12 Principio

- 1 Le prestazioni agli aventi diritto devono essere allineate ai mezzi finanziari disponibili.
- 2 Si erogano prestazioni che consentono il pensionamento anticipato dal compimento del 60° anno d'età fino al raggiungimento dell'età ordinaria AVS, e che ne attenuano le conseguenze finanziarie.
Il periodo durante il quale vengono versate le prestazioni è in ogni caso limitato agli ultimi 5 anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS.
- 3 I lavoratori che partecipano al progetto di lavoro parziale per lavoratori anziani (RPLA) in virtù dell'articolo 8 capoverso 6 CNM possono beneficiare delle prestazioni del CCL PEAN se soddisfano i requisiti necessari, lasciano volontariamente l'attività lavorativa e rinunciano definitivamente al progetto RPLA.

Art.13 **Tipi di prestazioni**

Sono corrisposte unicamente le seguenti prestazioni:

- a) rendite transitorie
- b) [abrogata]¹⁸
- c) rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani
- d) prestazioni sostitutive per casi di rigore.

Art.14 **Rendita transitoria**

- 1 Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) ha compiuto il 60° anno d'età
 - b) non ha ancora raggiunto l'età pensionabile AVS
 - c) negli ultimi 25 anni ha esercitato almeno 20 anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – un'attività soggetta a contribuzione in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN¹⁹
 - d) rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l'articolo 15.
- 2 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione (capoverso 1 lettera c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se:
 - a) negli ultimi 25 anni ha esercitato soltanto per 10 anni un'attività soggetta a contribuzione in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN²⁰, – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente e/o
 - b) negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.

¹⁸ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

¹⁹ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

²⁰ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

- 3 In casi particolari, per evitare penalizzazioni ingiuste, il Consiglio di fondazione può concedere una rendita transitoria, a condizione che l'indempimento dei requisiti del CCL PEAN e del Regolamento PEAN – considerati cumulativamente – sia di entità minima e che il richiedente abbia lavorato in prevalenza nel settore dell'edilizia principale.
In caso di lacune contributive, il Consiglio di fondazione deve richiedere il pagamento retroattivo dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e può disporre una riduzione della rendita.²¹
- 4 Le persone che, al momento dell'entrata in vigore del CCL PEAN, beneficiano già di un pensionamento anticipato nell'ambito di una soluzione aziendale, possono chiedere le prestazioni della Fondazione FAR se soddisfano i requisiti necessari, ovvero se non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria AVS. Il diritto alla rendita esistente è da computare.
- 5 Quale durata dell'occupazione conforme all'articolo 14 capoverso 1 lettera c e l'articolo 21 capoverso 1 vengono computati anche i periodi in cui i lavoratori sono stati collocati presso un'impresa assoggettata al CCL PEAN per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell'impresa acquisitrice rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate (articolo 3 capoverso 1) e che per il periodo in questione siano stati effettuati versamenti di contributi alla Fondazione FAR in conformità all'articolo 8.²²

Art.15 Attività lavorative consentite

- 1 Nel periodo in cui percepiscono una rendita transitoria, i lavoratori possono svolgere, in un'impresa sottoposta al CCL PEAN, un'attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell'ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore all'importo limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP più il 30 %. La metà del salario compreso tra la soglia d'entrata LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti.
I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, purché il guadagno annuo sia inferiore alla metà del limite previsto dall'articolo 7 capoverso 1 LPP.²³

²¹ Convenzione addizionale VII al CCL PEAN del 30.7.2010, in vigore dall'1.1.2011

²² Convenzione addizionale I al CCL PEAN del 21.11.2005, in vigore dall'1.4.2006

²³ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall'1.4.2019

1^{bis} [abrogato]²⁴

2 I guadagni accessori conseguiti per più di tre anni prima dell'inizio della rendita transitoria possono essere conseguiti anche in seguito nella stessa misura, senza decurtazione delle prestazioni. Il Consiglio di fondazione può fissare un limite massimo.²⁵

Art.16 **Rendita transitoria ordinaria**

1 La rendita transitoria ordinaria si compone di

- a) un importo base di almeno CHF 6'000 l'anno²⁶ e
- b) il 65 %²⁷ del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc. (salario base per la rendita).

2 La rendita transitoria annua non può tuttavia superare i seguenti valori limite:

- a) 80 % del salario base per la rendita percepito nell'ultimo anno lavorativo
- b) entro il 31 dicembre 2025 2,4 volte, dal 1° gennaio 2026 2,2 volte la rendita AVS semplice massima (rendita annua)²⁸

2^{bis} [abrogato]²⁹

3 Il regolamento disciplina la procedura di calcolo nel caso in cui il salario annuo abbia subito notevoli oscillazioni negli ultimi tre anni.

Art.17 **Rendita ridotta**

1 Chi soddisfa i requisiti dell'articolo 14 capoverso 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita di $\frac{1}{20}$ per ogni anno mancante ($\frac{1}{240}$ per ogni mese mancante)³⁰.

2 Chi non adempie al requisito dei sette anni per motivi di disoccupazione (articolo 14, capoverso 2, lettera b) può continuare a lavorare per recuperare il periodo mancante, oppure versare retroattivamente la totalità dei contributi pregressi (datore di lavoro e lavoratore) relativamente al

²⁴ Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall'1.1.2011

²⁵ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

²⁶ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

²⁷ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

²⁸ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

²⁹ Convenzione addizionale VI al CCL PEAN del 21.6.2010, in vigore dall'1.1.2011

³⁰ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2025, in vigore dall'1.4.2025

periodo mancante. In caso contrario la rendita transitoria è ridotta di $\frac{1}{15}$ per ogni anno mancante.

- 3 Per i lavoratori che in un anno civile svolgono almeno al 50 % un'attività assoggettata al CCL PEAN, perché sono assunti come stagionali, perché assolvono diverse funzioni in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, perché sono invalidi fino al 50 % o perché sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale durante gli anni presi in considerazione per la definizione della rendita.³¹
- 4 I capoversi 1 e 2 si applicano in modo cumulativo.

Art.17^{bis} Differimento della percezione della rendita

La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 16 e 17), viene aumentata del 5 % – tenuto conto degli importi limite di cui all'articolo 16 cpv. 2 CCL PEAN – se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 6 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene aumentata del 10 % se il periodo di differimento è di almeno 12 mesi, del 15 % se il periodo di differimento è di almeno 18 mesi e del 20 % se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi.³² Se il differimento determina contemporaneamente un aumento della rendita per effetto di periodi di contribuzione supplementari giusta l'articolo 17 CCL PEAN, viene considerato solo l'aumento più favorevole per il richiedente.³³

Art.18 Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se si cumulano con altre prestazioni contrattuali o legali. Il regolamento della Fondazione disciplina i dettagli del coordinamento.

Art.19 Prestazioni per i superstiti

- 1 [abrogato]³⁴
- 2 [abrogato]³⁵

³¹ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

³² Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

³³ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall'1.4.2019

³⁴ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

³⁵ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 05.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

2^{bis} [abrogato]³⁶

- 3 In caso di decesso dell'avente diritto durante la fase transitoria, la Fondazione può completare le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60 % della rendita transitoria e fino al 20 % per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100 % della rendita transitoria.

Art.20 Permanenza nel proprio istituto di previdenza

- 1 Le imprese assoggettate e i loro rappresentanti negli organi paritetici degli istituti di previdenza aziendali devono intraprendere tutto quanto è in loro potere affinché i beneficiari delle prestazioni possano restare assicurati come affiliati esterni al loro istituto di previdenza per i rischi vecchiaia e decesso, e affinché si tenga conto delle prestazioni della Fondazione FAR nel piano di risparmio previdenziale.
- 2 Le parti contraenti sostengono le imprese nel raggiungimento di detti obiettivi.
- 3 [abrogato]³⁷

Art.21 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

- 1 Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) hanno compiuto il 50^o anno d'età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni
 - b) hanno lavorato almeno vent'anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN
 - c) sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall'attività nell'edilizia principale (per esempio a causa del fallimento dell'impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA).
- 2 La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un importo forfetario in forma di versamento unico corrisposto all'istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP. Esso è pari di regola a CHF 1'000 per ogni anno durante il quale l'avente diritto ha lavorato in un'impresa rientrante nel presente campo di applicazione.

³⁶ Convenzione addizionale XI al CCL PEAN del 3.12.2018, in vigore dall' 1.4.2019

³⁷ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 05.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

- 3 Il diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere soltanto se il caso di rigore sopravviene dopo il 1º gennaio 2006.
- 4 L'erogazione di un'indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione FAR.

Art.22 Procedura di domanda e controllo

- 1 Per poter beneficiare delle prestazioni, l'avente diritto deve presentare una domanda in cui documenta il suo diritto a percepirle.
- 2 Le prestazioni concesse dalla Fondazione FAR senza che il beneficiario ne avesse diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate.
- 3 Il regolamento della Fondazione disciplina gli ulteriori dettagli.

5. Applicazione

Art.23 Fondazione FAR

- 1 Le parti concordano l'attuazione congiunta ai sensi dell'articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la «Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR)». La Fondazione è competente per l'intera esecuzione del CCL ed in particolare ha facoltà di effettuare i controlli necessari nei confronti dei soggetti sottoposti al contratto e di avviare procedure d'esecuzione e intentare causa a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti.³⁸
- 2 La Fondazione può affidare attività di controllo a terzi, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche costituite per l'applicazione del CNM.
- 3 Onde garantire l'osservanza delle disposizioni del CCL PEAN le istanze di controllo hanno anche le seguenti facoltà:
 - a) eseguire controlli aziendali nelle imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL, anche presso imprese con attività miste, allo scopo di verificare l'assoggettamento al campo di applicazione aziendale e personale
 - b) eseguire controlli dei libri paga
 - c) eseguire controlli sui singoli contratti di lavoro.

³⁸ Convenzione addizionale al CCL PEAN del 21.11.2005, in vigore dall'1.4.2006

- 4 Gli organi di applicazione del CNM comunicano tempestivamente e di propria iniziativa alla Fondazione FAR qualsiasi violazione al presente contratto, riscontrata nell'ambito del controllo di attuazione del CNM (controllo dei libri paga).

Art.24 Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione. Costituisce contemporaneamente la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL PEAN ai sensi dell'articolo 357b CO.
- 2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo. Può far eseguire i controlli da istanze competenti.
- 3 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per l'attuazione. Prima di prendere decisioni consulta le parti contraenti. Il regolamento PEAN (Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale) può essere modificato unicamente con il consenso delle parti contraenti, eccezion fatta per i casi di emergenza previsti dall'articolo 11 capoverso 2 del presente CCL PEAN. Il Consiglio di fondazione può aumentare l'importo base di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a) a condizione che la Fondazione goda di una situazione finanziaria sicura a lungo termine.³⁹
- 4 Il regolamento può disciplinare in modo più particolareggiato la riscossione dei contributi, i requisiti per beneficiare delle prestazioni e l'erogazione delle stesse.

Art.25 Sanzioni in caso di violazione contrattuale

- 1 Qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a CHF 50'000. È fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche le spese di controllo e le spese processuali.
- 2 Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o insufficiente conteggio dei contributi possono essere punite con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio dell'importo mancante.

³⁹ Convenzione addizionale II al CCL PEAN del 7.4.2006, in vigore dall'1.1.2007

- 3 L'ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell'azienda, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza.
- 4 Il pagamento della pena convenzionale non dispensa in alcun modo dal rispettare le disposizioni contrattuali.
- 5 Le pene convenzionali, come pure le spese di controllo e le spese processuali, devono essere versate alla Fondazione FAR.

Art.26 Competenza giurisdizionale

- 1 La composizione delle controversie è di competenza dei tribunali ordinari.
- 2 In caso di divergenze di interpretazione tra la versione tedesca, francese e italiana del presente contratto collettivo di lavoro, fa stato il testo tedesco.

6. Disposizioni finali

Art.27 Modifica di disposizioni legali

Nel caso in cui modifiche di disposizioni legali dovessero avere conseguenze sul presente contratto, le parti contraenti avviano tempestivamente trattative sui conseguenti adeguamenti.

Art.28 Disposizioni transitorie

- 1 Durante la fase introduttiva i lavoratori possono andare in pensione al compimento del 63^o anno d'età per la prima volta all'entrata in vigore del presente contratto, al compimento del 62^o anno d'età dal 2004, al compimento del 61^o anno d'età dal 2005 e al compimento del 60^o anno d'età dal 2006. È fatto salvo l'articolo 11.
- 2 Durante il periodo transitorio dall'entrata in vigore del presente contratto fino al 31 dicembre 2004, il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 4,66 %.
- 3 All'entrata in vigore del presente contratto le imprese sono tenute a versare un contributo di entrata unico pari a CHF 680 per ogni lavoratore. Determinante è l'effettivo dei lavoratori il giorno dell'entrata in vigore.

4 Le aziende industriali e le imprese che eseguono betoncini nel Cantone di Zurigo e nel distretto di Baden sono tenute, per effetto dell'assoggettamento al presente contratto, a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l'art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell'esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento

del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.⁴⁰

5 Esonero di imprese e parti d'impresa

a) Per le imprese e parti d'impresa che, a seguito delle modifiche del campo di applicazione del presente contratto o della relativa dichiarazione di obbligatorietà generale, non rientrano più nel campo di applicazione, l'obbligo contributivo e il tempo computabile secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera c CCL PEAN restano validi fino alla fine dell'assoggettamento conseguente alla disdetta.

b) La disdetta va data con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile ed è valida soltanto se il datore di lavoro informa in misura sufficiente tutti i lavoratori in merito alle modifiche e alle conseguenze dell'esonero.

c) A questo riguardo la Fondazione FAR sostiene i datori di lavoro fornendo loro materiale informativo nelle lingue comunemente usate nel settore della costruzione.⁴¹

6 Disposizioni transitorie nel settore delle costruzioni ferroviarie

Le imprese assoggettate al presente contratto a seguito della modifica del campo di applicazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera i CCL PEAN sono tenute a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l'art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell'esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL

⁴⁰ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁴¹ Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

PEAN dalla loro costituzione, a condizione che abbiano versato alla Fondazione FAR l'integralità dei contributi per tutti i lavoratori. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.⁴²

Art.29 Entrata in vigore e durata del contratto

- 1 Il CCL PEAN entra in vigore il 1º luglio 2003.
- 2 Il CCL PEAN è stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti per il 31 dicembre di ogni anno mediante lettera raccomandata, con un preavviso di dieci anni, in ogni caso non prima del 31 dicembre 2034.⁴³

Zurigo, 12 novembre 2002

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Meinrad Huser Heinz Pletscher François Cadosch

Per il Sindacato Edilizia & Industria

Hansueli Scheidegger Vasco Pedrina Jacques Robert

Per il Sindacato interprofessionale SYNA

Peter Scola Max Haas Eric Favre

Associazione Quadri dell'Edilizia Svizzera

Dal 30 settembre 2003, conformemente alle istruzioni del Consiglio federale nel decreto federale del 5 giugno 2003, anche l'associazione Quadri dell'Edilizia Svizzera è parte contraente del presente contratto, a pari obblighi e pari diritti ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CO.

⁴² Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014

⁴³ Convenzione addizionale XIII al CCL PEAN del 5.11.2024, in vigore dall'1.4.2025

Estratti

Estratto della convenzione addizionale del 21.11.2005

«II. I presenti complementi entrano in vigore contemporaneamente alle disposizioni d'esecuzione (Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito) della nuova versione dell'art. 20 cpv. 3 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito in conformità al decreto federale del 17 dicembre 2004.»

Estratto della convenzione addizionale II del 7.4.2006

«II. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2007 (le modifiche agli articoli 13, 16 e 19 al più presto con la dichiarazione di obbligatorietà generale). Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche. Per le rendite già in corso il 1° gennaio 2007 restano applicabili i valori limite notificati ai beneficiari per le attività lavorative consentite.»

Estratto della convenzione addizionale III del 23.5.2007

«II. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2008, ma al più presto con la dichiarazione di obbligatorietà generale. Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche.

L'art. 15 cpv. 1bis e l'art. 16 cpv. 2bis sono abrogati per l'inizio del semestre successivo se il perito designato dal Consiglio di fondazione giusta l'art. 53 LPP conferma che il grado di copertura della Fondazione FAR secondo l'allegato all'art. 44 OPP2 è pari al 105 % (capitale di copertura necessario per le rendite, più 5 %) e che le previsioni prospettano un ulteriore aumento del grado di copertura senza questa misura. Il perito esegue le verifiche a cadenza semestrale.

Le modifiche agli articoli 8, 15, 16 e 19 contemplate nella presente convenzione sono abrogate per l'inizio del semestre successivo e sono applicabili le disposizioni del CCL del 12 novembre 2002 con le modifiche del 25 novembre 2005 e del 7 aprile 2006, se il perito designato dal Consiglio di fondazione giusta l'art. 53 LPP conferma che il grado di copertura della Fondazione FAR secondo l'allegato all'art. 44 OPP2 è pari al 110 % (capitale di copertura necessario per le rendite, più 10 %). Il perito esegue le verifiche a cadenza semestrale.»

Estratto della convenzione addizionale VI del 21.6.2010

«III. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2011. Le modifiche sono applicabili soltanto ai richiedenti nati dopo il 30 novembre 1950.

«IV. A partire dal 1° gennaio 2012, il contributo dei lavoratori secondo l'art. 8 CCL PEAN corrisponde all'1 % del salario determinante.

Se a fine 2010 il grado di copertura della fondazione secondo l'allegato all'art. 44 OPP2 è inferiore al 110 % o se dallo studio attuariale a fine 2009 emergono notevoli modifiche delle previsioni a svantaggio della fondazione, le parti avviano trattative per mantenere i contributi LPP ridotti e i contributi più elevati per i lavoratori. Le parti adottano una decisione entro fine giugno 2011.»

Estratto della convenzione addizionale VII del 30.7.2010

«II. Le modifiche degli articoli 14 e 15 entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Le modifiche dell'articolo 15 capoverso 1 si applicano alle rendite transitorie esistenti e a quelle future.»

Estratto della convenzione addizionale VIII del 7.10.2013

«III. 1 La presente convenzione entra in vigore con la firma delle parti, previa ratifica degli organi con competenze decisionali.

2 Gli adeguamenti stabiliti nella presente convenzione entrano in vigore il 1° gennaio 2014 per le imprese affiliate.

3 Per le imprese non affiliate gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale. Non appena la presente convenzione sarà stata approvata dagli organi competenti, le parti contraenti chiederanno al Consiglio federale di conferirle carattere obbligatorio generale.»

Estratto del complemento della convenzione addizionale VIII del 12.8.2015

«III. 1 Gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale.»

Estratto della convenzione addizionale IX del 8.12.2015

«III. 1 Gli adeguamenti stabiliti in questa convenzione entrano in vigore con il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale.»

Estratto della convenzione addizionale X del 31.3.2017

«La disposizione modificata entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale.»

Estratto della convenzione addizionale XI del 3.12.2018

«III.1 Le modifiche riportate nella Convenzione addizionale XI del 3.12.2018 entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale e sono valide dall'entrata in vigore di quest'ultima per le nuove rendite decorrenti da tale data.

2 Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 110 % e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contributi al risanamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 CCL PEAN sono ridotti dello 0,25 %. Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 115 % e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contributi al risanamento di cui all'articolo 8 capoverso 1 CCL PEAN sono ridotti ulteriormente a ogni inizio anno, a scatti dello 0,25 %, fino a raggiungere di nuovo l'1,5 %.

3 Prima di ridurre i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sotto il li-vello del 7 % in totale del salario determinante, le parti contraenti negoziano un aumento delle prestazioni di cui all'articolo 19 capoverso 2 CCL PEAN.»

Estratto della convenzione addizionale XIII del 5.11.2024

«1 Le modifiche di cui all'articolo 8 conformemente alla Convenzione addizionale XIII del 5 novembre 2024 entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale, ma non prima del 1 aprile 2025, le modifiche delle disposizioni relative alle prestazioni (art. 13-art. 20) con la dichiarazione di obbligatorietà generale con effetto al 01 luglio 2025. Sono valide per tutte le rendite decorrenti da tale data. Per le rendite transitorie decorrenti da una data precedente, resta applicabile l'articolo 19 nella versione sancita dalla Convenzione addizionale XI del 3 dicembre 2018. La presente convenzione en-tra in vigore con riserva dell'approvazione da parte dei competenti organi associativi con la loro firma, purché parallelamente sia sottoscritta anche la Convenzione addizionale sui salari CNM del 5 novembre 2024.

2 Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 110% e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, vengono soppresse innanzitutto eventuali misure di cui all'articolo 11bis CCL PEAN. Se il grado di copertura della Fondazione FAR supera il 115% e gli studi previsionali lasciano presagire un proseguimento della tendenza positiva, i contri-buti dei datori di lavoro di cui all'articolo 8 cpv. 2 CCL PEAN sono ridotti al 5,5%. Alle stesse condizioni, i contributi al risanamento di cui all'articolo 8 cpv. 1 CCL PEAN sono ridotti ulteriormente a ogni inizio anno, a scatti dello 0,25%, fino a raggiungere di nuovo l'1,5%.

3 Prima di ridurre i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sotto il li-vello del 7% in totale del salario determinante, le parti contraenti negoziano una reintroduzione degli accrediti di vecchiaia LPP (ex art. 19 cpv. 2 CCL PEAN).

4 Le parti contraenti si impegnano a negoziare nel 2025 una flessibilizzazione del guadagno consentito durante il periodo in cui viene percepita una rendita transitoria.

5 Le parti contraenti chiedono al Consiglio di fondazione di integrare e modificare il Regolamento PEAN conformemente alle modifiche del CCL PEAN di cui sopra, per le stesse date.»